

TI_GERICHTE 15.2007.42 vom 9. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.42

FR: TI_GERICHTE 15.2007.42 du 9 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2007.42 del 9 ottobre 2007

Regeste

Precetto risp. comminatoria di fallimento emessi da Ufficio territorialmente incompetente. Foro dell'azienda di società in Svizzera

Erwägungen

E. 1

Un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solamente annullabile. Se contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il PE mantiene la sua validità. Una comminatoria di fallimento emessa da un ufficio incompetente è invece nulla poiché viola prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 6; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ss. ad art. 46 e giurisprudenza ivi citata; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 159; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 34 remarques introductives ad art. 46-55; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 159). Ne consegue che questa Camera deve esaminare la validità della comminatoria di fallimento dal profilo della competenza territoriale anche se l'escussa avrebbe già potuto, avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate, ricorrere contro l'emissione del precetto esecutivo.

E. 1.1

La comminatoria di fallimento emessa il 16 aprile 2007 contro RI 1, _____, dall'CO 1 nell'esecuzione n. _____ è annullata.

E. 1.2

È fatto ordine all'CO 1 di emettere contro RI 1, _____, l'avviso di pignoramento nell'esecuzione n. _____. 2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - _____ RA 1, _____; - _____ RA 2, _____.

Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario _____

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Per l'art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non iscritte, alla sede principale della loro

amministrazione. Il debitore con domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo ordinario: in Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali d'esecuzione previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003 , § 10 n. 12). Essendo la RI 1 iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero quale società anonima, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che qui vi sia un foro speciale.

E. 3

L'art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell'art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è l'esistenza di un'azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all'estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell'azienda svizzera. Unicamente la questione relativa all'esistenza di un'azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all'estero può essere sottoposta all'Autorità di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella a sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell'azienda Svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 30 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 50; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15). La censura sollevata dalla ricorrente, secondo cui le pretese della procedente non riguarderebbero l'azienda di _____, risulta pertanto inammissibile in questa sede. Per creare il foro dell'esecuzione dell'art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l'azienda in Svizzera del debitore domiciliato all'estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi; Schmid , op. cit., n. 10 ad art. 50).

E. 4

L'unico documento agli atti attestante uno scambio di corrispondenza tra le parti è lo scritto del 15 settembre 2003 inviato da RI 1 a PI 1. Tale scritto è stato redatto a _____ su carta portante il logo dell'escussa, intestata a “ _____, _____, Casella Postale _____, TI _____ (CH)” e indicante un numero telefonico e un numero di fax aventi il prefisso della regione di _____. Con questo scritto la ricorrente ha chiesto a PI 1 di “rifare” tre fatture originariamente intestate a certa _____ “a nome della Spettabile Società: _____, CP _____, _____”: questo al fine di poter pagare, in tempi brevissimi, le stesse fatture. Dallo scritto del 15 settembre 2003 emerge dunque chiaramente che il signor _____, allora presidente del consiglio di amministrazione di RI 1, domiciliato a _____ e unica persona che poteva vincolare la ricorrente con diritto di firma individuale, dirigeva la stessa da _____ e più precisamente dai locali menzionati nella propria carta intestata di _____. Questo fatto dimostra da solo perlomeno l'esistenza di un'azienda della reclamante a _____. Volendo andare oltre, come ha fatto il Tribunale federale in DTF 114 III 12, ci si potrebbe anche chiedere se la sede sociale della RI 1 nel _____ non sia addirittura fittizia. In concreto tale questione, essendo irrilevante ai fini del giudizio, non deve essere approfondita e può rimanere aperta. Essendovi, conformemente all'art. 50 cpv. 1 LEF, un foro esecutivo a _____, l'emissione del PE n. _____ da parte dell'CO 1 è stata corretta.

E. 5

Sebbene il ricorso dell'escussa, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto, la comminatoria di fallimento va comunque annullata per ragioni diverse da quelle sostenute con il gravame. Infatti quando l'azienda in Svizzera del debitore domiciliato all'estero non è iscritta nel registro di commercio, l'esecuzione deve essere proseguita in via di pignoramento: solo quando l'azienda è iscritta nel registro di commercio l'esecuzione può continuare in via di fallimento (Schmid , op. cit., n. 25 e 26 ad art. 50). In concreto l'azienda di _____ della RI 1 non risulta essere iscritta nel registro di commercio. L'CO 1 dovrà quindi emettere contro RI 1, in luogo della comminatoria di fallimento annullata con la presente decisione, l'avviso di pignoramento.

E. 6

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 2, 50 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 25 aprile 2007 di RI 1, _____, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.